

ORIG.

Redatta scheda per casellario

addi

N. 9/09 del reg. gen.
N. 8/11 del Registro
inserz.sentenze

N. 39107/08 RG NR
N. 15888/08 RG GIP

1^A CORTE DI ASSISE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno 2011 il giorno 11 del mese di luglio in Roma

LA 1^A CORTE DI ASSISE DI ROMA

Composta dai Signori:

1. ANNA	ARGENTO	Presidente
2. LUCIANO	PUGLIESE	Giudice a latere
3. MARIA PIA	CECI	Giudice popolare
4. PIETRO	CHIALASTRI	(“
5. ALBERTA	IACOBINI) “
6. CARLA	ANGELUCCI) “
7. ANNA MARIA	FESTUCCIA	(“
8. GIOVANNA	LEGGIO) “

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal signor
Dott. GIANCARLO CAPALDO

e con l'assistenza del Cancelliere C1 : SILVIA IANNACO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale

C O N T R O

PODLECH MICHAUD OSCAR ALFONSO – nato l'8.7.1935
a Victoria (Cile), residente in Via Arturo Prat 696 Temuco Cile –
Ordinanza custodia cautelare in carcere n. 31079/05 RG NR e n.
19356/05 RG GIP del 19.10.2006 – notificata il 13.8.2008 – Arr.
13.8.2008 – Scarcerato l'11.3.2011 come da ordinanza del Trib.
Lib. Roma dell'8.3.2011. Ordinanza ripristino custodia cautelare

in carcere n. 9/09 R.G. e n. 2/11 C.C. del 16.3.2011 della 1[^] Corte di Assise di Roma. Arrestato il 17.3.2011.

DETENUTO PRESENTE

IMPUTATO

Capo M1: caso Venturelli

PODLECH MICHAUD Oscar Alfonso ed altri

M1) del delitto di cui agli artt. 81 cpv , 422, 630, 575, 1° comma nn. 1 e 4, 577 1° comma, nn. 2, 3 e 4, e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per aver compiuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con **Sergio Víctor ARELLANO STARK, Henan Jerónimo RAMÍREZ RAMÍREZ, Luis Armando JOFRE SOTO, Nelson Manuel UBILLA TOLEDO, Leónel QUILODRAN BURGOS, Manuel VÁSQUEZ CHAHUAN, Orlando Moreno VÁSQUEZ, Oscar Alfonso AGUIRRE MORA, Carlos LUCO ASTROZA, Andrés PACHECO CARDENAS** (per cui si procede separatamente) e con altre persone rimaste sconosciute – tra queste ultime anche talune di quelle che hanno partecipato personalmente ai sequestri e alle uccisioni – e con altre decedute (**Gustavo LEIGH, José Toribio MERINO CASTRO, Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE, Pablo Heriberto ITURRIAGA MARCHESE e Máximo VIVANCO**), atti diretti a porre in pericolo, al fine di uccidere, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, professori e rappresentanti delle università, anche per il solo fatto di essere sospettate di militare nei Movimenti di sinistra o di avere con gli stessi militanti meri rapporti di parentela, amicizia, affetto, frequentazione o simpatia; atti consistiti nell'aver arrestato, senza alcun provvedimento dell'Autorità legittima, un numero indeterminato di persone per i loro presunti rapporti con i citati Movimenti e nell'averle sottoposte a detenzione illegale e tortura al fine di estorcere loro indicazioni sull'identità di altri militanti dei citati Movimenti, sui nomi di battaglia, sulla localizzazione e sulla partecipazione degli stessi a presunte azioni sovversive; nell'aver concorso all'uccisione di molte delle persone sequestrate e tra esse del cittadino italiano Omar Roberto VENTURELLI LEONELLI, per la cui morte si procede ai sensi dell'art. 8 c.p.

Atti ed azioni qui di seguito descritte:

per avere l'intendente della Regione di Temuco emanato il bando n. 16 con il quale si intimava a numerosi membri delle università della regione, tra i quali Omar VENTURELLI, di presentarsi presso le autorità militari, pena l'applicazione della "legge di fuga";



per aver sottoposto il VENTURELLI, che si era presentato il 16.9.1973 presso il reggimento Tucapel di Temuco, in obbedienza al citato bando n. 16, a detenzione illegittima presso il carcere di quella città;

per aver sottoposto il VENTURELLI a continui interrogatori sotto tortura presso la caserma Tucapel unitamente ad altre persone arrestate per gli stessi motivi tra le quali, Adolfo BERCHENKO NAVARRETE, Norberto PREGNAN ARAVENA, Lautaro Víctor CALFUQUIR HENRIQUEZ, Víctor Herman MATURANA BURGOS, Miguel BARUDY LABRIN e tale Carrasco, funzionario del CORA:

per aver apparentemente disposto la scarcerazione del VENTURELLI, risultante "ufficialmente" detenuto nel carcere di Temuco solo dal 25.9.1973, con provvedimento n. 52 della *Fiscalia* dell'Esercito in data 4.10.1973;

per aver, al contrario, consegnato il VENTURELLI alla "Carovana della morte" guidata dal gen. **Sergio ARELLANO STARK**;

per aver ucciso il VENTURELLI occultandone il cadavere.

Ai correi si addebitano i seguenti ruoli e responsabilità:

Augusto José Ramón PINOCHET UGARTE, (deceduto) quale presidente della giunta militare del Cile e comandante in capo dell'esercito, per aver programmato, deciso e attuato il colpo di Stato dell'11.9.1973 e programmato e diretto la repressione nei confronti di ogni forma di dissenso ed opposizione politica nel paese;

Gustavo LEIGH (deceduto), quale componente della giunta militare del Cile e comandante in capo della Marina, per aver organizzato il colpo di Stato dell'11.9.1973 programmando e dirigendo la repressione nei confronti di ogni forma di dissenso ed opposizione politica del Paese;

José Toribio MERINO CASTRO (deceduto), quale componente della giunta militare del Cile e comandante in capo della Marina, per aver organizzato il colpo di Stato dell'11.9.1973, programmando e dirigendo la repressione nei confronti di ogni forma di dissenso ed opposizione politica del Paese;


Sergio Victor ARELLANO STARK, quale comandante della così detta "Carovana della morte" che aveva il compito di epurare il Paese dai sovversivi;

Pablo Heriberto ITURRIAGA MARCHESE (deceduto) quale comandante del reggimento Tucapel di Temuco;

Hernan Jerónimo RAMÍREZ RAMÍREZ, quale capo della regione militare e comandante delle due guarnigioni in cui questa si divideva: quella di Temuco e quella di Lautaro;

Luis Armando JOFRE SOTO, quale procuratore militare del reggimento Tucapel addetto agli interrogatori;

Nelson Manuel UBILLA TOLEDO, quale capo dei servizi segreti militari addetto agli interrogatori e alle torture al reggimento Tucapel;



Leonel QUILODRAN BURGOS, quale membro dei servizi segreti addetto agli interrogatori e alle torture al reggimento Tucapel;

Manuel VÁSQUEZ CHAHUAN, quale tenente dei servizi segreti militari addetto agli interrogatori e alle torture al reggimento Tucapel;

Orlando MORENO VÁSQUEZ,

Máximo VIVANCO (deceduto), quale direttore del carcere di Temuco;

Oscar Alfonso PODLECH MICHAUD, quale procuratore militare di fatto di Temuco-Cautin ed, in tale veste, responsabile degli interrogatori e della decisione sulla libertà dei detenuti;

Daniel AGUIRRE MORA, quale addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco,

Carlos LUCO ASTROZA, quale addetto agli interrogatori e alle torture nel carcere di Temuco;

Andrés PACHECO CARDENAS, quale comandante della base aerea Maquehua di Temuco, altro luogo di detenzione del VENTURELLI, ove si svolgevano interrogatori e si praticava la tortura.

PARTI CIVILI

1) VENTURELLI CEA Maria Paz nata a Temuco (Cile) il 30.12.1971

Rappresentata e difesa - giusta procura speciale - da avv. Marcello Gentili con studio in Piazza V Giornate, n. 1 - Milano

2) CEA VILLALOBOS Fresia Margarita nata a Renaico (Cile) il 13.3.1949

Rappresentata e difesa - giusta procura speciale - da avv. Giancarlo Maniga con studio in Piazza S. Pietro in Gessate n. 2 - Milano

3) VENTURELLI Hugo Ignacio nato a Antofagasta (Cile) il 18.7.1980

Rappresentato e difeso - giusta procura speciale - da avv. Nicola Brigida con studio in Piazza V Giornate, n. 1 - Milano



Enti intervenienti : 1) Comune di Pavullo nel Frignano (MO) – in persona del Sindaco Montecccoli, 1 Pavullo nel Frignano – rappresentato da Avv. Nicola Brigida

2) Regione Emilia Romagna – in persona del Presidente della Giunta Regionale – rappresentata e difesa da Avv. Giancarlo Maniga

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M. : condanna dell'imputato, per i reati ascrittigli, alla pena dell'ergastolo

Difese parti civili : come da allegate conclusioni scritte

Difesa imputato avv. Zoccano : chiede sentenza ex art. 529 di non doversi procedere per mancanza delle condizioni di procedibilità a) perché la parte offesa non era cittadino italiano; b) per mancanza della richiesta di cui all'art. 8 CP per i reati di strage e sequestro di persona e per la irritualità della stessa per il reato di omicidio. In subordine chiede sentenza di non doversi procedere per il reato di strage a) perché improcedibile ex art. 26 l. 69/2005 non risultando tale reato fra quelli per cui il Podlech è stato consegnato dall'A.G. spagnola; b) in quanto il delitto di strage non è contemplato dalla legislazione penale cilena, presupposto indispensabile per procedere, trattandosi di reato commesso all'estero da un cittadino straniero.

Difesa imputato avv. Caricaterra : Assoluzione dell'imputato dal reato di omicidio per non aver commesso il fatto, dal reato di strage perché il fatto non sussiste, derubricazione del reato di sequestro di cui all'art. 630 CP in quello di cui all'art. 605 CP e comunque dichiarazione di non doversi procedere per tale reato per prescrizione. Deposita memoria scritta.



Svolgimento del processo

Con decreto in data 21 luglio 2009, il GUP in sede disponeva il rinvio a giudizio davanti a questa Corte di PODLECH MICHAUD Oscar Alfonso, per rispondere dei reati in rubrica ascrittigli.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, veniva preliminarmente ammessa la costituzione di parte civile di Hugo Ignacio Venturelli; quindi, acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti, si procedeva all'esame dei testi indicati nelle liste depositate dal PM, dalle difese delle parti civili e dalla difesa dell'imputato, nonché dei testi, dei quali si è reso necessario l'esame ai sensi dell'art. 195 c.p.p., e all'esame dell'imputato, che ha reso inoltre spontanee dichiarazioni.

All'esito della discussione il PM e le difese concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questa Corte di dover necessariamente trattare in via preliminare le questioni di giurisdizione e di procedibilità dell'azione penale, prospettate dalla difesa dell'imputato in sede di discussione.

In ordine all'asserito difetto di giurisdizione della A.G. italiana, secondo l'assunto difensivo, alla vittima dei reati per i quali si è proceduto nei confronti di Podlech Michaud Oscar Alfonso è stata attribuita la cittadinanza italiana sulla base dell'erroneo presupposto che i suoi ascendenti non avrebbero mai perduto lo status di cittadini italiani, non avendovi mai rinunciato.

Si è, infatti, sostenuto al riguardo che i genitori di Omar Roberto Venturelli Leonelli, nascendo in terra cilena ed acquisendo per tale solo fatto la cittadinanza di quella nazione, secondo la normativa all'epoca vigente – art. 11 del codice civile del 1865 – avrebbero automaticamente perso la cittadinanza italiana, con conseguente impossibilità di trasmetterla al figlio iure sanguinis.

Si osserva però che una simile argomentazione non sembra tenere in alcun conto la circostanza che l'intera materia in tema di acquisto e di perdita della cittadinanza è attualmente regolata dalla L. 5 febbraio 1992 n. 91, che, all'art.1, ha fissato il principio secondo il quale “ è cittadino per nascita il figlio di padre e di madre cittadini”, e, al successivo art. 17, richiamando espressamente le disposizioni dell'art 8 L 555/1912, ha subordinato la perdita della cittadinanza italiana ad una esplicita rinuncia anche da parte di colui che abbia acquisito, senza concorso di volontà propria, una cittadinanza straniera. Con l'art. 26 è stata, infine, espressamente abrogata la Legge 13-6-1912 n. 555 ed ogni altra disposizione incompatibile con i principi sopra enunciati.

Risulta, pertanto, evidente come l'art. 11 del codice civile del 1865, che prevedeva la automatica perdita della cittadinanza italiana, ove il soggetto avesse acquisito una diversa nazionalità - ponendosi in aperto ed insanabile contrasto con i principi di cui agli artt. 1 e 17 della normativa attualmente vigente - non possa trovare applicazione nel caso di specie. Correttamente, quindi, la rappresentanza consolare italiana in Cile

ha attribuito ad Omar Venturelli la cittadinanza italiana, essendogli stata trasmessa iure sanguinis dai genitori, che mai avevano manifestato la volontà di rinunciare allo status di cittadini italiani.

Quanto poi alle questioni in tema di procedibilità dell'azione penale, la difesa dell'imputato ha posto in rilievo che la richiesta di cui all'art. 8 c.p. non reca la sottoscrizione del Ministro della Giustizia, ma quella del Direttore Generale all'uopo delegato, nonostante si tratti di funzione non delegabile in ragione del carattere eminentemente politico della decisione. Ha precisato, inoltre, il difensore che potrebbe, se mai, ritenersi "accettabile" una delega ad hoc con la quale il Ministro impartisca direttive e indirizzi da adottare nel caso concreto, ma una tale delega, diversamente da quanto avvenuto, avrebbe dovuto essere allegata agli atti del procedimento, al fine di potere "controllarne il contenuto e verificarne la correttezza." Non può non rilevarsi come tale impostazione risenta di una concezione delle attribuzioni del Ministro della Giustizia nella materia in questione che non può condividersi.

La circostanza che l'art. 8 c.p. faccia riferimento a un delitto "politico" non implica, infatti, in alcun modo che la scelta di richiedere l'apertura del procedimento penale dipenda da motivi di opportunità politica, ma costituisce piuttosto il presupposto per il quale il legislatore ha rimesso al Ministro della Giustizia la valutazione della sussistenza di quegli elementi che, sulla base del dettato normativo (artt. 8 comma 3 c.p., 48 e 50 Cost.) e degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, qualificano un delitto come politico.

Intesa in tal senso, l'attività cognitiva e deliberativa di cui all'art. 8 c.p. ben può essere oggetto di delega, la cui assenza agli atti del procedimento non può costituire motivo di doglianza, trattandosi di atto pubblico, i cui estremi figurano annotati in calce al provvedimento.

Risulta, invece, parzialmente fondata l'ulteriore questione prospettata dalla difesa dell'imputato in ordine al contenuto della richiesta di procedimento nei confronti di Alfonso Podlech.

Si è, infatti, affermato che la richiesta in questione riguarderebbe solo ed esclusivamente il reato di omicidio, sicchè, per i delitti di cui agli artt. 422 e 630 c.p., di cui al decreto che ha disposto il giudizio, non sussisterebbe la necessaria condizione di procedibilità.

Orbene, la richiesta di procedimento risulta effettivamente emessa "per i reati indicati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma", con ciò rinviando esplicitamente alla segnalazione, trasmessa da quella Procura in data 9 marzo 2001, che, mentre non contiene alcun riferimento, in fatto e in diritto, al delitto di strage, previsto e punito dall'art. 422 c.p., fa comunque specifica menzione della partecipazione del Podlech alle attività delittuose che avrebbero preceduto l'omicidio di Omar Venturelli, indicando tra queste il sequestro dello stesso.

Ne discende che, mentre per il reato di cui all'art. 630 c.p. ricorrono i requisiti di procedibilità dell'azione penale, va pronunciata, nei confronti dell'imputato, sentenza di proscioglimento, in relazione all'imputazione di strage, per la quale difetta, invece, la condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 c.p.

La pronuncia ex art. 529 c.p.p. esime questa Corte dall'esame degli ulteriori profili d'improcedibilità, prospettati dalla difesa dell'imputato, sempre con riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 422 c.p.

Com'è noto l'11 settembre 1973 le forze armate cilene attuarono un colpo di stato contro il Presidente della Repubblica, Salvatore Allende. Conquistato il potere e instaurata la dittatura militare, i capi dell'Aviazione, Gen. Leigh, della Marina, Amm. Merino, e dell'Esercito, Gen. Pinochet misero immediatamente in atto il programmato piano di brutale repressione dell'opposizione politica, attraverso l'indiscriminato e arbitrario arresto di tutti coloro dei quali si potesse, anche solo, ipotizzare la contiguità con organizzazioni o movimenti della sinistra politica che avevano sostenuto il precedente governo di Unidad Popular e le iniziative legislative dallo stesso assunte.

La persecuzione e gli arresti di massa, la violenza fisica e la tortura sistematica dei prigionieri vennero adottati come strumento organico dell'azione del regime dittatoriale.

In questo quadro s'innesta la drammatica vicenda di Omar Roberto Venturelli Leonelli, cittadino italiano, ex sacerdote, professore del Dipartimento di Pedagogia dell'Università Cattolica di Temuco e membro del gruppo Cristiani per il Socialismo, descritto dai testi, esaminati nel corso dell'istruttoria dibattimentale (cfr. dichiarazioni dei testi Toro, Alarcon, Pregnan e Barudy), come una persona di grandi qualità umane e intellettuali, socialmente impegnata nella salvaguardia dei diritti di soggetti socialmente deboli, dei non abbienti e, soprattutto, dei contadini di etnia Mapuche, che da sempre, nel territorio della regione di Cautin, avevano sofferto dei soprusi attuati nei loro confronti dal ceto dei latifondisti, i quali, avversando la riforma agraria varata dal governo Allende, si opponevano a qualunque tentativo di esproprio delle terre di loro proprietà.

Va, a questo punto, opportunamente sottolineato come proprio nella regione di Cautin e, in particolare nella zona di Temuco, la repressione abbia assunto connotati di particolare asprezza e crudeltà, in quanto indirizzata, non solo nei confronti degli oppositori politici, militanti in movimenti di sinistra come il MIR, ma anche verso tutti coloro che – campesinos o soggetti con loro solidali – costituivano un pericolo per i proprietari terrieri, apertamente schieratisi in favore della dittatura militare e dei suoi rappresentanti locali.

Delle violenze fisiche e morali commesse nei confronti della popolazione Mapuche, ha ampiamente riferito il teste Huenoman, il quale, raccontando dell'arresto suo e di altri cinquanta contadini, avvenuto il 2 ottobre 1973, ha descritto, con dovizia di particolari, le torture alle quali era stato ripetutamente sottoposto nel corso degli interrogatori, svoltisi all'interno del reggimento Tucapel, e le inumane condizioni della sua successiva detenzione presso il carcere di Temuco. Analogamente il teste Levinao Jeremias, arrestato nel giugno 1974, ha imputato le torture da lui subite ("mi portavano in campagna e mi immergevano in un fiume..., ammanettato, vestito, e con

le mani dietro la schiena”; quando “avevo già quasi perso il respiro, mi tiravano fuori e mi mettevano davanti a un albero, dove simulavano la fucilazione...poi mi portavano di nuovo nelle celle...e mi applicavano la corrente elettrica con i vestiti addosso bagnati...” alla sua appartenenza al popolo Mapuche.

Della repressione attuata nei confronti di soggetti favorevoli alla riforma agraria e impegnati nella tutela della salute della popolazione indigena forniscono, poi, evidente dimostrazione le dichiarazioni rese in dibattimento da Jorge Barudy, che, proprio alla sua funzione di medico di campagna in zona rurale e partecipe di un programma socio-sanitario del governo Allende in favore dei contadini e degli indigeni Mapuche e ai conseguenti contrasti con i latifondisti (“La stampa di destra ci accusava di fomentare la rivolta”) ha attribuito il suo arresto, nonché quello della moglie e di altri medici, avvenuto il 12 settembre 1973 all’interno dell’ospedale nel quale prestavano servizio.

Si spiegano in tal modo le ragioni per le quali, all’indomani dell’avvenuta conquista del potere, in tutto il Cile, dalle Intendenze Regionali erano stati emanati bandi che imponevano a cittadini appartenenti a diverse categorie sociali - ma prevalentemente medici, professori, sacerdoti, dei quali era noto l’impegno in difesa dei diritti dei meno abbienti - di presentarsi presso le Procure Militari delle Armi dei Carabinieri, Aviazione, Marina ed Esercito, pena la applicazione della “ legge di fuga” che ne avrebbe consentito la immediata fucilazione.

Anche l’Intendenza della Regione di Cautin aveva emesso analoghi bandi, tra i quali, quello contrassegnato con il numero 16, con il quale veniva imposto a Omar Roberto Venturelli Leonelli di presentarsi alla Fiscalia Militar presso il Reggimento Tucapel, di stanza a Temuco.

Si deve opportunamente evidenziare come già in epoca precedente al golpe, Omar Venturelli, proprio in ragione del suo sostegno alla riforma agraria, voluta dal Presidente Allende, fosse entrato nel mirino di quella associazione terroristica di estrema destra denominata Patria y Libertad, che grande parte avrebbe avuto nella preparazione del colpo di Stato e, poi, nel consolidamento del potere militare, attraverso la repressione degli oppositori politici .

Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese dal teste Toro Eleuterio, all’udienza 9.12.2009 (pag. 18), che già nell’anno 1971, in occasione di una sua visita presso l’abitazione del Venturelli, aveva personalmente potuto constatare che costui aveva ricevuto una lettera contenente esplicite minacce di morte (circostanza confermata anche dalla vedova del Venturelli, Fresia Margherita Cea Villalobos, pag 14 ud. 12.3.2010), non firmata, ma recante il simbolo dell’organizzazione Patria e Libertà, composto da due porzioni di svastica. La minaccia era sembrata a lui talmente seria da indurlo ad accompagnare l’amico e la sua famiglia presso l’abitazione dei genitori del Venturelli nella cittadina di Capitan Pastene.

Lo stesso teste ha anche precisato che il prof. Venturelli, in quanto appartenente alla comunità di immigrati italiani - parte integrante della borghesia agraria cilena - era considerato una sorta di “pecora nera”, “perché dal suo punto di vista di cristiano, di cattolico” avvertiva “il bisogno di giustizia sociale in quella zona” (pag. 19).

Dalla documentazione in atti risulta accertato che, alla data del golpe militare, il Maggiore Luis Armando Jofre Soto svolgeva le funzioni di Fiscal Militar presso il reggimento Tucapel, ove affluivano, in gran numero, i soggetti destinatari degli ordini di presentazione contenuti nei bandi dell'Intendenza Regionale.

La necessità di adeguare la struttura della Fiscalia Militar alle esigenze connesse al rilevante numero degli interrogatori da effettuare e alla gestione degli arrestati, aveva immediatamente imposto di procedere al reclutamento di altro personale, "particolarmente qualificato".

E' a questo punto che emerge per la prima volta la figura di Oscar Alfonso Podlech Michaud, cui venne formalmente assegnato l'incarico di "consulente legale" del Comandante del Reggimento Tucapel e "Procuratore ad hoc", perché, in tale veste, provvedesse a richiedere alla Corte d'Appello quei funzionari occorrenti per assicurare la piena operatività della Procura Militare. Ed è stato lo stesso Podlech, nel corso dell'esame dibattimentale, ad affermare, fornendone anche prova documentale, di essersi presentato alla Corte d'Appello e di avere da quell'ufficio ottenuto l'assegnazione di quattro persone (due avvocati e due funzionari) da lui nominativamente indicate.

In merito al complesso delle attività svolte presso la Procura Militare, l'imputato ha sostenuto che, esaurito l'incarico ad hoc (dall'11 al 25 settembre 1973), aveva continuato, come consulente legale, a collaborare con il Fiscal Militar, limitandosi a fornire pareri sulle questioni giuridicamente più delicate e ad organizzare i Consigli di Guerra.

Salvo quanto si dirà più specificamente in seguito sull'effettiva natura delle funzioni esercitate dall'imputato in seno alla Fiscalia Militar di Temuco, occorre qui preliminarmente evidenziare come, al di là della formale denominazione degli incarichi assegnatigli, Oscar Alfonso Podlech Michaud era certamente la persona in grado di assicurare – più per affinità ideologiche e comunanza di interessi, che per le sue capacità professionali (lo stesso imputato ha dichiarato che all'epoca non aveva alcuna conoscenza del diritto penale militare) – l'operatività della struttura in funzione del perseguimento delle finalità di repressione, cui le Procure Militari erano "istituzionalmente" deputate.

Dalle dichiarazioni rese dai testi Pablo Barchenko, Minogloes Ivan Ljubetics Vargas, Gavilan Pinto Victor e Fresia Margherita Cea Villalobos risulta, infatti, che l'imputato era noto per le sue posizioni quantomeno di contiguità con l'organizzazione terroristica Patria e Libertà e che svolgeva la sua professione di avvocato, soprattutto, in difesa degli interessi dei proprietari terrieri, appartenendo egli stesso a una famiglia di latifondisti.

Emerge, poi, inequivocabilmente, dalla testimonianza di Ana Maria Conejeros Rivera (ud. 13.4.2010, pagg. 29 e ss.) che, indipendentemente dagli incarichi assunti presso la Procura Militare, il Podlech, nel suo studio privato di avvocato, disponeva di uno schedario nel quale erano meticolosamente annotate informazioni su appartenenti a organizzazioni di sinistra. Le precise e dettagliate dichiarazioni della Conejeros evidenziano dunque la diretta partecipazione dell'imputato a quell'attività di

“intelligence”, certamente già avviata in epoca precedente al colpo di stato militare e che sarebbe poi servita per colpire gli oppositori del regime.

Ulteriore conferma delle reali motivazioni dell’attribuzione al Podlech di funzioni nell’ambito della Procura Militare si ricava dall’esame testimoniale di Saavedra Ruth Kries, là dove (ud 13.1.2010, pagg. 18 e 19), riferendo dei suoi incontri con il “Procuratore” Podlech, al fine di ottenere quantomeno la restituzione della salma del marito – del quale aveva appreso la morte per fucilazione – ha dichiarato di essersi sentita rispondere dal medesimo Podlech che i nemici della patria non avevano diritto ad una tomba.

Le circostanze sopra riferite disvelano come il Podlech abbia condiviso, fin dall’11 settembre 1973, il programma delittuoso (arresti e detenzioni illegali, sequestri di persone, torture e omicidi), attuato nei confronti di coloro che, a vario titolo, venivano considerati potenziali oppositori del regime, ed evidenziano, altresì, come le nomine a Procuratore ad hoc e consulente giuridico della Fiscalía, siano state un mero espediente per metterlo nella condizione di operare all’interno di quella struttura, in attesa che maturassero le condizioni (quali la nomina al grado di Maggiore) per il formale conferimento delle funzioni di Procuratore Militare che, del resto, sarebbe giunto solo a distanza di cinque mesi (febbraio 2004).

Che, poi, il Podlech abbia di fatto esercitato le funzioni di Procuratore Militare si desume con chiarezza dalla testimonianza resa, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, da Huenuman Mario Carril, il quale, sia all’udienza del 12.1.2010 che a quella del 10.3.2011, ha inequivocabilmente riconosciuto nell’imputato la persona che, in abiti civili, si trovava all’interno di una stanza del Reggimento Tucapel, nella quale (in epoca di poco successiva a quella del suo arresto, avvenuto il 2 ottobre 1973) si stava svolgendo il suo interrogatorio sotto tortura ed era intenta a scrivere a macchina le dichiarazioni che gli venivano in tal modo estorte. Il teste ha al riguardo precisato di essere sicuro che si trattasse del Podlech, in quanto la benda, che gli era stata posta sugli occhi, a causa dei colpi ricevuti si era spostata, consentendogli così di vedere, anche se per brevissimo tempo, i militari che lo torturavano e la persona che trascriveva le sue risposte. Le affermazioni del teste evidenziano come l’imputato, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto, partecipava, se non addirittura conduceva gli interrogatori che si svolgevano nel reggimento Tucapel e non risultano in alcun modo contraddette dalla documentazione prodotta dalla difesa che si riferisce, invece, a un diverso e successivo interrogatorio cui l’Huenuman era stato sottoposto, il 7 novembre 1973, nel carcere di Temuco da un Procuratore nominato ad hoc dalla Procura Militare di Valdivia.

Analogamente la teste Bernadita Weisser ha individuato nel Podlech la persona dalla quale, appena giunta al Reggimento Tucapel, era stata interrogata - all’interno di un ufficio “speciale”, con l’assistenza di un segretario, indicato in tale Gonzales - ed ha, poi, aggiunto che era proprio l’imputato, unitamente al capitano Ubilla, a dirigere “tutta la situazione degli accusati, a quell’epoca”.

Anche il teste Alfonso Arzocar Avendanno, arrestato il 26 ottobre 1973 per ordine della Procura Militare di Temuco, ha riferito che quattro o cinque giorni dopo il suo arresto, mentre si trovava in carcere, aveva avuto modo di chiedere direttamente al

Podlech - in visita ispettiva insieme ad altri militari - quando sarebbe stato liberato, sentendosi rispondere che il giorno dopo avrebbe dovuto rendere formali dichiarazioni; non avendo, però, ammesso la propria militanza, era stato nuovamente condotto presso la guardia del reggimento e, quindi, bendato, torturato e sottoposto a una simulata fucilazione.

In ordine alla reale natura delle funzioni in concreto esercitate, a decorrere dall'11 settembre 1973, da Podlech presso la Procura Militare, determinanti risultano le dichiarazioni rese in dibattimento da Victor Hernan Maturana Burgos e da Fresia Margherita Cea Villalobos.

Il primo ha, infatti, riferito di essere stato condotto presso il reggimento Tucapel in data successiva al 15 settembre 1973 e di essere stato ivi ripetutamente interrogato e torturato. Il Maturana Burgos ha precisato, inoltre, che, alla fine di ciascun interrogatorio, veniva portato davanti a Podlech che, se non contento delle sue dichiarazioni, ordinava che venisse nuovamente interrogato sotto tortura, perché rettificasse quanto in precedenza dichiarato, sottoscrivendo il relativo verbale che nel frattempo era stato "trasformato", in modo che tali nuove dichiarazioni apparissero rese direttamente alla Procura Militare. Sull'identificazione di Alfonso Podlech, poi, il teste non ha mostrato alcun dubbio, atteso che, quando veniva condotto al suo cospetto, gli veniva tolta la benda che durante gli interrogatori gli aveva, invece, impedito la vista dei suoi torturatori. Ha aggiunto, infine, il teste che Podlech aveva utilizzato proprio le dichiarazioni così estortegli per sostenere l'accusa nei suoi confronti nel primo Consiglio di Guerra, celebratosi il 13 ottobre 1973 e conclusosi con la sua condanna.

Fresia Cea Villalobos ha dichiarato di essere stata, il 13 settembre 1973, interrogata personalmente dal Podlech - da lei descritto come un signore di bassa statura, ma con grande autorità, indossante una divisa da combattente e con un'arma infilata nella cintura - sulla identità dei "comunisti" che lavoravano con lei; alla sua risposta di non essere mai stata "comunista", il Podlech le aveva replicato di essere in possesso della sua tessera di militante del partito comunista e le aveva consigliato di collaborare perché, in caso contrario, avrebbe dovuto applicare nei suoi confronti la legge marziale. Ha riferito inoltre il teste che, dopo la scomparsa del marito, Omar Venturelli, sia le sorelle che il suocero si erano recati dal Podlech per chiedere notizie del congiunto e che questi, in un'occasione, aveva risposto ad una delle sorelle che presumibilmente il Venturelli si era trasferito in Argentina con l'amante.

Se dunque nessun dubbio sussiste in ordine all'esercizio da parte dell'imputato dei poteri propri del Procuratore Militare, non può certo meravigliare che lo stesso venisse comunemente considerato come l'autorità che avrebbe potuto influire sulle vicende di coloro che si trovavano ristretti presso il reggimento Tucapel o nel carcere di Temuco.

Ed invero, quanto riferito dai testi Maturana Burgos, Gavilan Pinto e Huenuman in ordine alla riconducibilità al Podlech di tutti i provvedimenti di arresto e liberazione nonché di quelli inerenti allo stato di isolamento dei detenuti, emessi dalla Procura Militare - nonostante ne fosse formalmente a capo il Maggiore Luis Armando Jofre Soto e i provvedimenti in questione figurassero da questi sottoscritti - ha trovato

riscontro anche nella testimonianza del vescovo Bernardino Pignera Carvallho, là dove lo stesso, pur precisando che a lui non era sembrato che il Podlech avesse molto potere, ha comunque dichiarato che l'imputato gli era stato indicato come la persona con cui parlare all'interno del reggimento per risolvere problematiche relative ai prigionieri.

Del resto, che al Podlech facesse capo l'intera gestione dei detenuti politici risulta chiaro dalla circostanza che proprio a lui si sono rivolti i familiari di Omar Venturelli, il padre di Luis Rodrigo Chaves nonché Saavedra Kries, per avere notizie dei loro congiunti scomparsi, ed è davvero emblematico che proprio di fronte alle richieste di quest'ultima, Podlech abbia, dapprima, ipotizzato che il marito fosse fuggito in Argentina con un'altra donna (così come aveva detto alla cognata di Omar Venturelli) per poi, una volta accertatane la morte per fucilazione, rifiutarne, come già detto, la restituzione della salma, "perché i nemici della patria non hanno diritto ad una tomba".

Come riferito dai testi Fresia Margherita Cea Villalobos e Maria Paz Venturelli, il giorno 16 settembre 1973, in seguito all'emanazione del citato bando n.16, Omar Roberto Venturelli Leonelli, accompagnato dal padre, si era presentato al Reggimento Tucapel, dove ancora si trovava sicuramente il successivo 20 settembre, come confermato dal teste Pablo Barchenko. Lo stesso ha dichiarato, infatti, che, una volta fatto ingresso nel reggimento Tucapel, era stato immediatamente tratto in arresto e condotto negli uffici della Fiscalia; mentre era in attesa di essere interrogato, aveva visto sopraggiungere, scortato da due soldati armati, Omar Venturelli, che aveva in precedenza conosciuto presso l'università cattolica, essendo entrambi professori di quell'ateneo. Approfittando di un momento di distrazione della scorta, aveva avuto modo di avvicinarsi al collega e amico e di constatarne le cattive condizioni di salute ("camminava a stento, con difficoltà, aveva segni di colpi sul volto"; ud 9.12.2009, pag. 29); nell'occasione il Venturelli gli aveva manifestato le proprie preoccupazioni per la sorte della moglie e della figlia, pregandolo, ove fosse stato rimesso in libertà, di invitarle a mettersi in salvo, allontanandosi da Temuco e, se possibile, trovando rifugio presso una qualche Ambasciata, convinto, com'era, che "avrebbero ucciso tutti quanti".

Che Omar Venturelli si trovasse effettivamente in stato di arresto presso il Reggimento Tucapel emerge chiaramente anche dalle dichiarazioni rese dal vescovo Pignera Carvallho, il quale ha dichiarato di aver visto il Venturelli - a lui ben noto per averlo personalmente ordinato sacerdote - in una delle stanze di quella caserma; in tale occasione l'uomo gli aveva rivolto una specifica richiesta di aiuto, ma egli non aveva neppure potuto avvicinarsi, perché un soldato lo aveva respinto, dicendogli che non era consentito parlare col detenuto.

Sugli interrogatori e le torture subite da Omar Venturelli durante il periodo della sua detenzione hanno riferito i testi Berchenko, Venturelli Baron, Calfuquir, Pregnan e, più dettagliatamente, il teste Barudy che, trovandosi egli stesso in stato di detenzione e facendo parte di una sorta di commissione formata da medici che, all'interno del carcere, si occupava delle condizioni di salute dei detenuti torturati, aveva potuto

constatare che al Venturelli erano state strappate le unghie dei piedi e che presentava ematomi su tutto il corpo. Il Barudy ha, inoltre, dichiarato che lo stesso Venturelli gli aveva rappresentato di essere stato sottoposto ripetutamente a torture dal 16 al 20 settembre, mediante l'applicazione di corrente elettrica, e gli aveva inoltre confidato di sentirsi in grave pericolo, avendo appreso che a condurre l'attività di repressione era il Podlech, da lui definito come persona che nutriva profondo odio per tutti coloro che aiutavano i poveri.

Appare a questo punto necessario svolgere alcune considerazioni in ordine all'attendibilità dei testi sopra citati, avendo la difesa dell'imputato sottolineato, tra l'altro, come molti di essi avessero già reso dichiarazioni sul caso Venturelli - o in occasione della presentazione di formali querele e denunce ovvero allorchè erano stati assunti a sommarie informazioni in Italia e in Cile - nelle quali non avevano mai fatto menzione di fatti e circostanze d'indubbio interesse, che hanno, invece, costituito specifico oggetto delle loro deposizioni davanti a questa Corte.

Si tratta, tuttavia, di un rilievo privo di effettiva consistenza, atteso che, se il ricordo del personale coinvolgimento del Podlech nelle vicende, ben lontane nel tempo, oggetto del presente procedimento, è riaffiorato alla mente dei testi Rodriguez Chavez, Cea Villalobos, Levinao Jeremias, Pregnan e Carrasco, ciò è evidentemente dovuto alle domande loro rivolte dalle parti processuali e da questa Corte, che hanno sicuramente avuto l'effetto di sollecitare la memoria di quegli eventi. E se, poi, sono emerse difformità nel racconto, proprio da tali difformità deve cogliersi la dimostrazione dell'assoluta genuinità di tali dichiarazioni, che, altrimenti, ove frutto di una "memoria condivisa" o di uno scambio di informazioni, sarebbero state tra loro del tutto omogenee e sovrapponibili.

Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, risulta pienamente provata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato ai sensi dell'art. 61 nn.1, 2, 4 e 9 c.p., commesso in danno di Omar Roberto Venturelli Leonelli.

Se pure, infatti, non è emersa la prova dell'esistenza di personali contatti tra l'imputato e il Venturelli, non sussiste alcun dubbio che nel Podlech debba individuarsi la persona che, più di altri, rivestendo all'interno del reggimento Tucapel e del carcere di Temuco una posizione di comando, ha materialmente contribuito alla commissione di quei reati, apprestando tutti i mezzi necessari perché il Venturelli permanesse in un regime di detenzione illegale - istituzionalmente preordinata ad estorcere, anche attraverso la pratica della tortura, ammissioni di personale partecipazione a movimenti di opposizione al regime e informazioni sull'identità di altri militanti - così come vi ha moralmente concorso, rafforzando la determinazione degli autori materiali dei reati in questione, certi che, proprio in ragione del ruolo del Podlech in seno alla Fiscalia Militar, sarebbe stata loro assicurata l'impunità. E non è certo dunque un caso se l'imputato, nel corso dell'esame dibattimentale, nonostante il tempo trascorso, abbia escluso ogni responsabilità da parte di quei soggetti che pur

sono stati individuati, sulla base delle dichiarazioni dei testi, come coloro che, sistematicamente, avevano praticato la tortura all'interno del reggimento Tucapel. Sussistono, peraltro, tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 630 c.p., atteso che nulla lascia supporre che i concorrenti nel reato non abbiano esplicitamente o implicitamente indicato quale fosse il prezzo da pagare (informazioni, ammissioni di colpevolezza) per ottenere la cessazione dello stato di privazione della libertà personale delle vittime.

Deve tuttavia osservarsi che, avendo il sequestro di persona a scopo di estorsione natura di reato permanente, i termini di prescrizione iniziano a decorrere dal giorno in cui è cessata la permanenza, che, nel caso di specie, coincide necessariamente con la data del 22-9-1975, indicata nella sentenza emessa dal Tribunale di Temuco, come quella della presunta morte di Omar Venturelli.

Orbene, il regime sanzionatorio del delitto di cui all'art.630 c.p., cui occorre fare riferimento al fine di determinare il termine massimo di prescrizione, avuto riguardo alla data del commesso reato, è sicuramente quello introdotto con L.1974/497, che prevedeva la punibilità del colpevole con la pena della reclusione da 12 a 25 anni, nell'ipotesi in cui fosse stato conseguito l'ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Pertanto, in base al dettato del previgente art. 157 c.p., trattandosi di reato per il quale la legge stabiliva la pena della reclusione non inferiore a 24 anni, l'estinzione del reato è certamente maturata fin dal 22-9-1995, non essendo intervenuti atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale in epoca anteriore alla emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (19 ottobre 2006).

Va pertanto pronunciata nei confronti dell'imputato sentenza di non doversi procedere, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

La detenzione di Omar Venturelli si è protratta sicuramente fino al 4 ottobre 1973, data in cui lo stesso è stato scarcerato per effetto dell'ordine di liberazione n.52, emesso dalla Procura Militare di Temuco - acquisito agli atti in copia autentica dell'originale (presente nel fascicolo relativo a un processo pendente presso la Corte d'Appello di Santiago) - del quale si fa esplicita menzione anche nella documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia, Gendarmeria del Cile, C.C.P. di Temuco.

Da tale documentazione risulta infatti che lo stato di detenzione del Venturelli ha avuto inizio in data 17 o 19 settembre ed è terminato il 4 ottobre 1973, a seguito del citato ordine di liberazione, a firma del Maggiore Jofre Soto.

Anche dalle dichiarazioni rese da Oscar Pregnan, Ljubetic Vargas, Calfuquir Lautaro, Jorge Barudy, nonché Enrique Ivan Mendez Fuentes (seppure, come si dirà in seguito, con qualche difformità sull'orario dell'avvenuta scarcerazione) si è potuto apprendere che il Venturelli è stato liberato il 4 ottobre 1973.

Successivamente a tale data nessuna notizia si è più avuta in ordine all'esistenza in vita di Omar Venturelli, del quale, peraltro, il Tribunale di Temuco ha dichiarato, con sentenza, la morte presunta, come avvenuta in data 20 settembre 1975.

Per comprendere appieno la rilevanza probatoria dell'ordine di liberazione n. 52 occorre tenere presente che, corrispondendo ad una esigenza imposta dal regime dittatoriale, sottoposto al severo giudizio della comunità internazionale, tutti coloro che hanno partecipato all'azione repressiva, hanno sempre cercato di ammantare di formale legalità la sostanziale illiceità delle loro condotte. Non sorprende, dunque, che la liberazione di Omar Venturelli sia avvenuta in seguito ad un ordine formalmente legittimo e che tale provvedimento, stando alle dichiarazioni del teste Mendez Fuentes - "statistico" addetto all'ufficio matricola del penitenziario di Temuco - sia stato ritualmente annotato nei registri del carcere, non potendosi da ciò solo trarsi il sicuro convincimento che alla formale scarcerazione (il provvedimento risulta sottoscritto dal Maggiore Jofre Soto, in quanto Procuratore Militare e, quindi, unico formale titolare del relativo potere) abbia fatto seguito l'effettiva liberazione del Venturelli; e ciò, pure se il Sergente Juvenal Montoya Cifuentes, deponendo davanti all'Autorità Giudiziaria cilena, ha affermato di averlo visto uscire dal carcere, limitandosi, peraltro, a dare conto di una mera circostanza di fatto.

Va tuttavia adeguatamente posto in rilievo come le risultanze dell'istruttoria dibattimentale non abbiano fornito alcun convincente elemento di riscontro dell'ipotesi accusatoria, secondo la quale la natura meramente apparente di quella liberazione risulterebbe confermata dalla circostanza che ad essa sarebbe stata data esecuzione in un orario in cui, come riferito da alcuni dei testi esaminati, vigendo il coprifuoco, tutti coloro che erano in precedenza usciti dal carcere, erano poi scomparsi. Basti osservare che il solo teste Barudy ha riferito che la liberazione del Venturelli sarebbe avvenuta di sera, mentre i testi Pregnan (l'unico teste che ha posto in relazione l'uscita del Venturelli, non alla sua liberazione, ma al suo trasferimento alla Procura Militare) e Calfuquir Lautaro ne hanno indicato l'orario intorno alle 16.00. Particolarmente significative devono considerarsi le dichiarazioni rese al riguardo dal Ljubetic Vargas, il quale ha sostenuto di aver appreso che il Venturelli era già stato liberato prima ancora che fosse eseguita la propria scarcerazione, della quale aveva ricevuto comunicazione subito dopo il pranzo.

Le contrastanti dichiarazioni rese da Barudy, Calfuquir Lautaro e Pregnan (cui è stato contestato dalla difesa dell'imputato che in precedenti dichiarazioni aveva indicato nelle ore 12.00, il momento della scarcerazione del Venturelli, orario, peraltro, coincidente con quello cui ha fatto riferimento il teste Mendez Fuentes) non consentono dunque di pervenire ad alcun fondato convincimento in ordine al momento in cui Omar Venturelli sarebbe stato scarcerato. Semmai, quanto affermato dal teste Ljubetic Vargas indurrebbe ad escludere che la scarcerazione possa essere avvenuta quando era già in atto il coprifuoco, non potendo altrimenti spiegarsi il motivo per il quale il teste non abbia fatto menzione di tale pur significativa circostanza e, ancor più, come lo stesso - la cui liberazione sarebbe avvenuta dopo quella del Venturelli (il Ljubetic ha testualmente dichiarato: "lui è uscito una mezz'ora all'incirca prima di me, era il pomeriggio...") - non abbia riferito di aver

nutrito dubbi sulla effettività della propria liberazione, pur sapendo egli stesso che tutti quelli usciti durante il coprifuoco, erano, poi, scomparsi.

Si è inoltre sostenuto che ulteriore elemento di prova della natura fittizia dell'ordine di liberazione di Omar Venturelli debba trarsi da alcune specifiche circostanze relative alla scarcerazione dello stesso Ljubetic Vargas. Il teste ha, infatti, affermato che, nell'uscire dal carcere, aveva consegnato all'ultimo gendarme di guardia il proprio ordine di liberazione e che costui, dopo averlo informato che Omar Venturelli era già uscito, gli aveva, nell'occasione, detto; "Hai molta fortuna, Firme della Storia (tale era lo pseudonimo con cui era conosciuto), perché la tua uscita è diritta". La traduzione del vocabolo spagnolo "derecia", utilizzato dal Ljubetic, ha formato oggetto di contrasti interpretativi tra le parti, avendo il PM rilevato che a tale vocabolo corrisponde nella lingua italiana la parola "corretta"; lo stesso teste ha, peraltro, confermato che tale era effettivamente il significato da attribuire all'espressione della lingua spagnola e che proprio per tale motivo, alcuni giorni dopo la sua liberazione, avendo appreso della scomparsa di Omar Venturelli, aveva capito che, definendo "corretto" il suo ordine di liberazione, il gendarme (peraltro mai identificato) avesse voluto sottolineare la sostanziale differenza esistente tra tale provvedimento e quello con cui, invece, solo apparentemente, era stata disposta la scarcerazione del Venturelli.

A ben vedere, però, una tale interpretazione si configura come una mera congettura, non potendosi in alcun modo ritenere che, definendo "corretto" quell'ordine di liberazione, la guardia carceraria avesse con ciò inteso fare un qualche riferimento alla liberazione di Omar Venturelli, e non si fosse invece limitata a constatare la "correttezza" formale e sostanziale del provvedimento consegnatogli dal Ljubetic. A nulla rileva, poi, che il gendarme abbia aggiunto che egli era "stato fortunato", non potendosi ipotizzare alcuna connessione tra tale espressione e la vicenda del Venturelli, espressione, che sembra piuttosto riferirsi all'assenza in quel momento del Maggiore Podlech, come del resto già comunicatogli dal funzionario Tolosa, che aveva definito quell'assenza un vero colpo di fortuna per lui (ud. 11.2.2010, pag.6).

Come chiaramente indicato nel capo d'imputazione, all'apparente liberazione del Venturelli avrebbe fatto seguito la sua consegna alla "carovana della morte" del gen. Arellano Stark.

Pur dovendosi rilevare che al termine "consegna" non può attribuirsi la ristretta accezione di una materiale "traditio" alla carovana della morte - della quale sicuramente non vi è prova alcuna - bensì un ben più lato significato nel quale possa ricomprendersi anche solo la creazione delle condizioni necessarie perché il Venturelli fosse catturato dagli uomini del gen. Stark, si osserva non vi è certezza alcuna che il giorno 4 ottobre 1973 (unica data alla quale può ricondursi la scomparsa di Omar Venturelli, non avendo lo stesso, pur liberato, fatto ritorno alla propria abitazione o, comunque, dato notizie di sé ai propri familiari) la carovana della morte si trovasse nella città di Temuco.

Sebbene, infatti, i testi Pregnan e Aldo Droguet Contreras abbiano riferito circostanze che ricondurrebbero la presenza del gen. Arellano Stark nella zona di Temuco nella prima settimana di ottobre (teste Pregnan) o, comunque, nel mese di ottobre (teste

Droguet), appare evidente come il Pregnan sia giunto a tale conclusione solo per aver effettuato personali recenti ricerche - consistite nella lettura di un libro sulla carovana della morte e della relazione finale della Commissione Retting - e per aver appreso da un non meglio identificato amico che in quel periodo gli elicotteri della carovana della morte erano atterrati sulla pista di Temuco, e come, invece, il Droguet Contreras si sia limitato ad affermare che all'inizio di quell'ottobre il gen. Stark era stato ricevuto dal Podlech, notizia, che aveva letto "da qualche parte" e costituente, comunque, un fatto notorio.

Si tratta, però, di affermazioni che non risultano documentalmente dimostrate e neppure ancorate a circostanze oggettive certe, e tali, dunque, da assumere lo stesso inconsistente rilievo probatorio della diversa versione dei fatti fornita dal Vescovo Pignera, che ha riferito di aver sentito dire che il Venturelli, dopo la sua liberazione, era stato rapito da due individui che lo avrebbero costretto a salire su di un'autovettura.

Sono state, se mai, le dichiarazioni rese dallo stesso imputato circa un suo incontro con il Gen. Stark all'interno del Reggimento Tucapel - nel corso del quale l'alto ufficiale si sarebbe complimentato con lui per il modo in cui aveva organizzato la Fiscalia Militar - ad attribuire all'asserita presenza della carovana della morte in Temuco un qualche connotato di verosimiglianza. Non può tuttavia da ciò solo evincersi che quell'incontro - del quale, peraltro, s'ignora la data - possa essere fondatamente posto in collegamento con la scomparsa del Venturelli.

Del resto, lo stesso capo d'imputazione sembra contenere in sé una diversa e antitetica ricostruzione delle modalità esecutive dell'omicidio. Nel descrivere, infatti, gli elementi che individuano la concorrente responsabilità del comandante della base aerea Maquehua di Temuco, Andres Pacheco Cardenas, proprio quella base aerea è stata indicata come "altro luogo di detenzione del Venturelli".

In merito alla presenza di Omar Venturelli in quella prigione dopo la sua liberazione dal carcere di Temuco hanno riferito, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, i testi Barudy e Calfuquir. Entrambi hanno infatti dichiarato di aver appreso da un detenuto di nome Carrasco, trasferito il 20 ottobre presso il carcere di Temuco, che costui, trovandosi in precedenza ristretto nella base aerea di Maquehua, aveva udito un prigioniero gridare: "Sono Omar Venturelli, il padre di Pachita". La circostanza e, in particolare, il fatto che la persona in questione si fosse qualificata come "padre di Pachita" lascia chiaramente intendere che si trattasse in effetti di Omar Venturelli, il quale, dunque, dopo la sua liberazione, sarebbe stato nuovamente privato della libertà personale e condotto presso la base aerea di Maquehua.

La situazione sopra descritta è stata, peraltro, oggetto di specifica menzione da parte del Tribunale per il Riesame, che nell'ordinanza del 12.1.2009 - più volte citata nel corso della requisitoria del PM e delle arringhe dei difensori delle parti civili - ha testualmente affermato che "dalla testimonianza di Carrasco, detenuto presso la base aerea di Maquehua e trasferito il 20 ottobre successivo al carcere di Temuco, risulta che il Venturelli era stato detenuto anche in detto luogo dopo la liberazione e, tramite lui, aveva inviato un messaggio all'amico Barudy".

Nonostante il teste Paul Herman Carrasco, pur accennando, nella sua deposizione testimoniale, a un periodo di detenzione da lui trascorso nella base aerea de qua, non abbia fatto alcun riferimento all'episodio riportato dai testi sopra citati – rendendo in tal modo inutilizzabili a fini di prova le dichiarazioni dagli stessi rese sul punto - resta in ogni caso il fatto che non può aprioristicamente escludersi che la morte del Venturelli possa essere stata conseguenza, non già della sua consegna alla carovana della morte da parte del Podlech, bensì di iniziative autonomamente assunte dal comando della base aerea di Maquehua.

Se, dunque, gli insufficienti elementi di prova emersi dall'istruttoria dibattimentale, non consentono di affermare che Oscar Alfonso Podlech Michaud abbia materialmente contribuito alla scomparsa e all'omicidio di Omar Venturelli e all'occultamento del suo cadavere, la sola accertata adesione dell'imputato al programma di repressione degli oppositori politici e l'altrettanto certa collaborazione da lui prestata nella gestione delle strutture criminali ove erano state ristrette le vittime – ben diversamente da quanto si è detto in precedenza con riferimento al reato di cui all'art. 630 c.p. - non appaiono idonee a far ipotizzare neppure l'esistenza di un concorso morale nel delitto contestato, atteso che, altrimenti, verrebbe a configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in aperto contrasto con il dettato dell'art. 27 della Costituzione.

In siffatta situazione appare conforme a giustizia assolvere, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., Oscar Alfonso Podlech Michaud dal reato di omicidio ascrittogli, per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

Visto l'art. 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di PODLECH MICHAUD OSCAR ALFONSO in ordine al reato di cui all'art. 422 c.p., a lui ascritto, perché l'azione penale non poteva essere esercitata per difetto della condizione di procedibilità di cui all'art. 8 c.p.

Visto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso imputato in ordine al reato di cui agli artt. 630 e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p., perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 530, II comma, c.p.p., assolve Podlech Michaud Oscar Alfonso dal reato di omicidio commesso in danno di Omar Roberto Venturelli Leonelli, per non aver commesso il fatto.

Ordina l'immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

Visto l'art. 544, III comma, c.p.p., indica in giorni novanta il termine di deposito della motivazione.

Roma, 11 luglio 2011

Il Giudice est.

Il Presidente